

Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica

Prot. n. 71/47426/2012

OGGETTO: COMUNE DI CASTELNUOVO NIGRA - VARIANTE PARZIALE N. 6 AL
P.R.G.I. - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 6 al P.R.G.I., adottato dal Comune di Castelnuovo Nigra con deliberazione C.C. n. 17 del 19 maggio 2011, trasmesso alla Provincia in data 13 novembre 2012, ai sensi del settimo comma, articolo 17, L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

(Prat. 085/2012);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.I. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 17 del 19 maggio 2011 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 6 in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche, derivanti da richieste di privati e valutate dall'Amministrazione Comunale nel rispetto dei principi informatori del Piano Regolatore:

- limitata estensione dell'area residenziale di conservazione e recupero "R1/3" avente superficie pari a mq 740, al fine di perimetrare l'intera zona pertinenziale dell'edificio residenziale esistente; la variazione non comporta modifiche alla capacità insediativa del Piano, in quanto un eventuale ampliamento potrà essere realizzato, ai sensi dell'articolo 15.2 delle Norme di Attuazione, esclusivamente sull'edificio principale;
- riduzione dell'area per attrezzature e servizi afferenti gli insediamenti residenziali "Sr" (superficie pari a mq 575), con estensione dell'area agricola "An" adiacente e del medesimo proprietario; lo stralcio rientra nei parametri individuati dal settimo comma, articolo 17, L.R. 56/77;
- limitata estensione dell'area residenziale di conservazione "R3/I", di superficie pari a mq 700, al fine di comprendere l'intera zona pertinenziale dell'edificio principale; l'intervento non modifica l'impianto di Piano e non ne incrementa la capacità insediativa, in quanto un eventuale ampliamento potrà essere realizzato, ai sensi dell'articolo 15.2 delle Norme di Attuazione, esclusivamente sull'edificio principale;

La documentazione di Variante verifica il rispetto dei parametri di cui al settimo comma dell'articolo 17, L.R. 56/77 e la compatibilità delle modifiche con il Piano di Zonizzazione Acustica; riporta

inoltre le clausole di esclusione dall'assoggettamento a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) come individuate dalla D.G.R. 12-8931 del 9 giugno 2008. Il Piano Regolatore Intercomunale, dai dati in possesso della Provincia, parrebbe non adeguato al P.A.I.; la Variante, non riporta alcuna indicazione in merito alle condizioni di rischio idrogeologico delle aree, oggetto di variazione;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'articolo 20 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

DETERMINA

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 6 al P.R.G.I. (ai sensi del comma 7, articolo 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Castelnuovo Nigra con deliberazione C.C. n. 17 del 19 maggio 2011, le seguenti osservazioni:
 - a) con la presente, dato atto che le modifiche oggetto di Variante sono state adottate antecedentemente all'approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento - PTC2- (deliberazione Consiglio Regione Piemonte n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. 11 agosto 2011, n. 32) e che le stesse non individuano nuova edificazione o aumenti di carico antropico, si evidenzia che il Comune, dai dati in possesso della Provincia, pare non essere ancora adeguato al P.A.I.. A tal proposito si rammenta quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 50 delle N.d.A. quale **Prescrizione immediatamente vincolante e cogente** "... La Provincia individua nell'adeguamento del Piano regolatore generale comunale al PAI una condizione che deve essere verificata nella sua sussistenza affinché sia espresso dalla Provincia stessa il parere, il giudizio di compatibilità con la pianificazione provinciale, o il voto favorevole, nei procedimenti intesi a pervenire all'approvazione di varianti strutturali ai piani regolatori generali dei Comuni."
 - b) si segnala, altresì, la deliberazione Giunta Provinciale, n. 285-9684/2012 del 10 aprile 2012 ad oggetto: "Variante del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. Adempimenti connessi - Predisposizione di "Circolare Esplicativa" in merito all'applicazione dell'art. 50 "Difesa del Suolo" delle N.d.A. del PTC2." la quale contiene utili indicazioni per la predisposizione delle diverse tipologie di Varianti agli strumenti urbanistici;

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;

3. **di trasmettere** al Comune di Castelnuovo Nigra la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 28 novembre 2012

Il Dirigente
Arch. Gianfranco Fiora
(F.to in originale)